

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
 SERVIZIO DELIBERE
 14 DIC. 2011
 PROTOCOLLO n. 6302/UD

REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 0138

del 15 FEB. 2012

Oggetto: Adozione del Regolamento Aziendale sul "Divieto di Fumo".

A)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE
 BUDGET
 BILANCIO 20 ____

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Budget assegnato (Euro) _____

Budget già utilizzato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua di budget (Euro) _____

Non comporta ordine di spesa

Proposta n. 20 del 13.12.2011

Il Responsabile dell' U.O.
 Coordinamento Amministrativo
 (Dott.ssa Antonina Agnello)

Il Direttore del Dipartimento
 (Dr.ssa Lorenzana Curcurù)

B)

DIPARTIMENTO
 RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
 E PATRIMONIALE

ANNOTAZIONE CONTABILE -
 BILANCIO ESERCIZIO 20 ____

Prot. n. _____ del _____

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Importo (Euro) _____

Prima nota contabile _____

Il Direttore f.f. dell'U.O.C.
 Bilancio e Programmazione
 (Dott. Antonio Guzzardi)

Il Direttore del Dipartimento
 Risorse Economico - Finanziarie e Patrimoniale

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di febbraio, nei locali della Sede Legale di via Giacomo Cusmano n. 24 - Palermo, il Direttore Generale Dr. Salvatore Cirignotta, nominato con D.P.R.S. n. 332 del 31 agosto 2009, assistito dalla Dott.ssa Emilia Matranga, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DOTT.SSA LOREDANA CURCURU'

Vista la Legge n. 584 dell'11.11.1975 recante "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici";

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 recante "Modifiche al sistema penale";

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 recante "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.03.2001 recante "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

Visto l'art. 52, comma 20 della Legge n. 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002);

Visto art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Visto il D.P.C.M. 23.12.2003 in materia di requisiti tecnici dei locali per fumatori;

Visto l'Accordo del 17.12.2004 tra Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7 della Legge n. 3/2003;

Vista la Circolare del 17.12.2004 del Ministero della Salute avente per oggetto "Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 sulla tutela della salute dei non fumatori";

Vista la Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005) – art. 1, comma 189, che ha aumentato del 10 per cento le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare previste dall'art. 51, comma 7 della Legge n. 3/2003;

Vista la Circolare dell'Assessorato della Sanità n. 1165 del 23.03.2005 recante "Modalità di pagamento della sanzione prevista dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, per violazione del divieto di fumo nei luoghi individuati dall'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della sanzione prevista dall'art. 51 della Legge 16 dicembre 2003, n. 3, come modificato dall'art. 1, commi 189 e 190, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311";

Visto il D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. recante "Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori";

Dato atto che la normativa sopraindicata regola il divieto di fumo nei locali e nei mezzi di trasporto pubblici, prevedendo sanzioni per i trasgressori ed indicando le modalità di accertamento e contestazione delle infrazioni e le modalità di pagamento delle sanzioni, al fine di tutelare la salute della collettività;

Vista la deliberazione n. 452 del 17.05.2011 con la quale la Direzione Generale ha aderito al progetto "Definizione ed implementazione di un sistema di monitoraggio del rispetto della normativa sul fumo in Italia" del CCM – Ministero della Salute e contestualmente ha approvato il Piano Operativo Aziendale 2011/2012 ed ha costituito un Gruppo di Coordinamento Aziendale per l'implementazione del progetto, affidandone il coordinamento alla Dott.ssa Maria Ferlisi, già individuata come Referente Aziendale del progetto in questione;

Vista la deliberazione n. 3458 del 06.10.2003 del Direttore Generale pro-tempore della Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Palermo avente per oggetto "Adempimenti attuativi della Legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumo nei locali e sui mezzi di trasporto pubblico";

Atteso che, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 5 del 14.04.2009, recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale", con decorrenza 01 settembre 2009 questa Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è subentrata nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze della cessata Azienda Unica Sanitaria

INTERCALARE ALLA DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

Locale n. 6 di Palermo ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere già di titolarità della stessa;

Ritenuto di dovere sostenere una politica aziendale atta a realizzare ambienti sanitari liberi dal fumo, per promuovere la salute come obiettivo condiviso;

Ritenuto di dovere aggiornare, alla luce delle intervenute variazioni normative, il regolamento aziendale approvato con la deliberazione n. 3458 del 06.10.2003 del Direttore Generale pro-tempore;

Dato atto che la presente non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico del bilancio dell'Azienda;

Dato atto della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Per quanto in premessa motivato:

PROPONE di

1. Adottare l'allegato Regolamento sul "Divieto di Fumo" in applicazione della normativa vigente, costituito da n. 11 articoli e dai relativi Allegati "A" (fac-simile di Cartello "VIETATO FUMARE ") e "B" (fac-simile di Verbale di Accertamento e Contestazione di violazione del divieto di fumo);
2. Rinviare a successivi provvedimenti la definizione delle ulteriori attività specifiche, il recepimento del finanziamento nazionale dedicato e l'approvazione dei relativi piani di spesa per l'attuazione della politica aziendale in materia di monitoraggio del rispetto della normativa antifumo;
3. Dare atto che la presente non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. Dare atto che il Regolamento approvato con la presente delibera sostituisce, per ogni e conseguente effetto, quello approvato con la deliberazione n. 3458 del 06.10.2003;
5. Dare mandato all'URP di pubblicare il Regolamento sul "Divieto di Fumo" sul sito internet dell'Azienda.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr.ssa Loredana Curcurù)

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Antonino Candela)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. ssa Anna Rita Mattalano)

IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Salvatore Cirignotta)



Il Segretario verbalizzante

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
VERBALIZZANTE


D.ssa Emilia Matranga

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO


ATTESTAZIONI

Deliberazione n. 0138 del 15 FEB. 2012

Esecutiva ai sensi dell'art. 65 comma 6 -
L.R. n 25/1993, nel testo riformulato
dall'art. 53 della L.R. n. 30/1993
Il Direttore Amministrativo



Il Responsabile
dell'Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 19 FEB. 2012 L'Addetto 

E' stata ritirata dall'Albo il _____ L'Addetto _____

Si attesta che contro la presente deliberazione non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente deliberazione è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Annotazioni _____

Regolamento Aziendale sul "Divieto di fumo"

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 0138 DEL 15 FEB. 2012

Art. 1 Normativa di riferimento

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 recante "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblici";
- Legge n. 689 del 24.11.1981 recante "Modifiche al sistema penale";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 recante "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001 recante "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- art. 52, comma 20 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- D.P.C.M. 23.12.2003 in materia di requisiti tecnici dei locali per fumatori;
- Accordo del 17.12.2004 tra Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7 della Legge n. 3/2003;
- Circolare del 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute avente per oggetto "Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005) – art. 1, comma 189, che ha aumentato del 10 per cento le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare previste dall'art. 51, comma 7 della Legge n. 3/2003;
- Circolare dell'Assessorato della Sanità n. 1165 del 23 marzo 2005 recante "Modalità di pagamento della sanzione prevista dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 per violazione del divieto di fumo nei luoghi individuati dall'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della sanzione prevista dall'art. 51 della Legge n. 3/2003, come modificato dall'art. 1, commi 189 e 190 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. recante "Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori"

Art. 2 Finalità

L'Azienda Sanitaria Provinciale Palermo (di seguito denominata Azienda) si prefigge, con il presente Regolamento, di fare rispettare il divieto di fumo sancito dalla Legge n. 584 dell'11.11.1975 e dalla Legge n. 3 del 16.01.2003 - art. 51 - in materia di tutela della salute dei non fumatori.

L'Azienda si prefigge, in particolare, di proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo, sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare, fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo.

L'Azienda si fa promotrice di iniziative volte a sensibilizzare il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita. I corsi di formazione e di aggiornamento per i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo dovranno prevedere, per il personale delle strutture sanitarie, l'acquisizione di conoscenze relative al colloquio motivazionale con il paziente tabagista, integrando gli aspetti strettamente sanzionatori con quelli preventivi ed educativi previsti dal ruolo sanitario. A tal fine sarà predisposto anche apposito materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

Art. 3 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali e negli autoveicoli dell'Azienda in attuazione della Legge n. 584/1975 e della Legge n. 3/2003 ed in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Disciplina altresì il procedimento sanzionatorio, in applicazione della Legge n. 689 del 24.11.1981.

Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dall'Azienda secondo quanto specificato agli articoli successivi.

Art. 4 Ambito di applicazione del divieto di fumo

Il presente Regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato e di tutti coloro che frequentano, a qualsiasi titolo, i locali dell'Azienda.

E' vietato fumare:

- a. in tutti i locali dell'Azienda nei quali la generalità degli amministrati o degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti. Il divieto va applicato nella totalità degli ambienti dove vengono rese prestazioni di carattere sanitario e sociale siano esse di ricovero, cura, visite ambulatoriali, rilascio di certificazioni, autorizzazioni e simili, siano essi di proprietà dell'Azienda o comunque utilizzati ad altro titolo.

Vanno assimilati ai sopra descritti ambienti: sportelli o uffici "aperti al pubblico", che svolgono cioè la loro attività abituale a diretto contatto con l'utente anche se si tratta di attività di carattere non sanitario, nonchè ingressi, atri, sale riunioni, corridoi, servizi igienico-sanitari, ascensori, scale di disimpegno.

- b. nei luoghi di lavoro al chiuso, sebbene non si tratti di locali "aperti al pubblico. Per locali "non aperti al pubblico" si intendono quelli riservati ad attività di lavoro del personale

dipendente/convenzionato nei quali non è normalmente prevista, seppure non vietata, l'affluenza di persone estranee all'Azienda.

- c. nei seguenti spazi aperti esterni di pertinenza dell'Azienda: spazi adiacenti alle porte d'ingresso, pensiline di passaggio, etc...;
- d. in tutti gli autoveicoli in dotazione all'Azienda a titolo di proprietà o ad altro titolo.

Art. 5 Cartellonistica

In tutti i locali e spazi chiusi dell'Azienda e negli autoveicoli, nei quali si applica il divieto di fumo, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della normativa di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed ai quali compete accertare e contestare le relative infrazioni.

Art. 6 Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa antifumo

Sono responsabili dell'applicazione della normativa:

- i Direttori dei Dipartimenti Sanitari ed Amministrativi;
- i Direttori dei Distretti Ospedalieri nn. 1, 2, 3;
- i Direttori dei Distretti Sanitari;
- i Direttori delle Unità Operative Complesse;
- i Responsabili delle Unità Operative Semplici non aggregate a Macrostrutture/Unità Operative Complesse. Analogamente per i Responsabili delle Unità Operative Semplici che, pur essendo aggregate a Macrostrutture/UU.OO.CC., hanno sede in plessi ad uso esclusivo delle medesime Unità Operative.

Nel caso in cui attività afferenti a diverse strutture (Dipartimenti/Distretti Sanitari/UU.OO. in staff, etc...) siano espletate nel medesimo edificio, la responsabilità dell'applicazione della normativa è affidata al Responsabile della struttura che occupa la maggior parte dei locali nel medesimo immobile.

Gli stessi devono, in particolare, provvedere a:

- individuare, con atto formale, comunicato all'interessato, i soggetti ai quali spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di accertare e contestare le infrazioni.

Dette individuazioni devono essere nominative e devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture. Tuttavia, al fine di assicurare un controllo continuativo in strutture caratterizzate dalla presenza di personale soggetto a turni o ad elevato turn over, è consentito indicare la categoria (infermieri, medici, etc...) di appartenenza dei soggetti addetti alla vigilanza, purchè questi siano facilmente identificabili dall'utenza.

La nomina ha validità annuale. L'eventuale rinnovo deve essere formalizzato per iscritto.

L'incarico continua ad esercitare la vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e le attività connesse fino alla nomina di altro incaricato.

Il nominativo degli incaricati ed ogni relativa variazione devono essere comunicati per iscritto al gruppo di coordinamento aziendale di cui alla deliberazione n. 452 del 17.05.2011,

che provvederà a predisporre apposita proposta di deliberazione di presa d'atto della nomina e/o rinnovo degli incaricati e ad aggiornare l'apposito registro.

- assicurare l'affissione dei cartelli e mantenere aggiornati i nominativi ivi indicati;
- accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di far osservare il divieto, che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

I soggetti di cui al primo comma del presente articolo, laddove non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati della vigilanza, sono tenuti personalmente ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni ed in tale eventualità sul cartello "VIETATO FUMARE" dovrà essere indicato il loro nominativo.

Art. 7 Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza.

I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo devono essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento e devono partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento organizzate dall'Azienda.

Agli stessi compete:

- vigilare sull'osservanza del divieto;
- accertare le infrazioni, contestando immediatamente la violazione al trasgressore;
- redigere il verbale di accertamento e contestazione secondo le modalità previste dal successivo articolo.

Art. 8 Disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo

a. Accertamento, contestazione e notifica:

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento procedono all'accertamento dell'infrazione, redigendo il verbale di contestazione. Gli stessi sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche su richiesta effettuata da altri operatori dell'Azienda o da cittadini.

All'accertamento delle violazioni possono procedere anche la polizia amministrativa locale, le guardie giurate adibite allo specifico servizio, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

L'accertamento e la contestazione dell'infrazione devono essere verbalizzati utilizzando l'apposito modulario di contestazione prestampato, numerato progressivamente e consegnato ad ogni incaricato.

Il verbale di accertamento e contestazione deve essere redatto in quattro esemplari:

- il primo deve essere consegnato al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della Legge n. 689/81;
- il secondo deve essere trasmesso tempestivamente all'U.O.C. Legale dell'Azienda. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dovrà essere trasmesso all'U.O.C. Legale anche il primo esemplare del verbale di accertamento per la successiva notifica al trasgressore;
- il terzo deve essere conservato dal personale accertatore;

- il quarto deve essere trasmesso, a cura dell'accertatore, al Responsabile dell'U.O. di appartenenza del trasgressore, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare laddove l'infrazione commessa si configuri come recidiva.

Esemplare del verbale di accertamento e contestazione deve essere consegnato al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. In tale eventualità deve esserne riportata menzione nel verbale.

Il verbale deve contenere:

- le generalità del trasgressore;
- l'indicazione della violazione;
- la sanzione e le relative modalità del pagamento;
- l'indicazione dell'autorità competente cui fare pervenire scritti difensivi.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore, a cura dell'U.O.C. Legale, entro 90 giorni dall'accertamento (il termine è elevato a 360 giorni nel caso di trasgressore residente all'estero).

Per la forma della contestazione immediata o della notifica si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione (Legge n. 689/81).

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifica nel termine prescritto.

b. Sanzioni:

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare per effetto dell'art. 51, comma 5 della Legge n. 3/2003, come modificato dalla Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005) – art. 1, comma 189:

- 1) la violazione del divieto di fumo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00;
- 2) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata da € 55,00 a € 550,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- 3) i soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni normative e del presente Regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

L'obbligazione di pagare le somme come sopra previste non è trasmissibile agli eredi.

c. Graduazione della sanzione:

- la sanzione si applica nella misura minima di € 27,50 se il pagamento della stessa viene effettuato entro i primi quindici giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione;
- ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese di notifica, se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed

il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione. Pertanto, per le violazioni di cui al precedente punto b) del presente Regolamento sono previste le seguenti sanzioni in misura ridotta:

- 1) € 55,00
- 2) € 110,00
- 3) € 440,00

- laddove il pagamento non venga effettuato entro 60 giorni, si procederà al rapporto all'autorità competente come di seguito specificato.

d. Modalità di pagamento:

Il personale incaricato non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento è effettuato dal trasgressore secondo quanto stabilito dalla Circolare dell'Assessorato della Sanità n. 1165 del 23.03.2005, pubblicata sulla G.U.R.S.- Parte I - n. 16 del 15.04.2005.

L'originale della ricevuta/attestazione di avvenuto versamento della sanzione amministrativa dovrà essere trasmesso all'U.O.C. Legale dell'ASP di Palermo, onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente.

e. Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta l'U.O.C. Legale deve presentare rapporto, con la prova della eseguita contestazione o notifica, al Sindaco del Comune del luogo in cui è stata commessa la violazione.

f. Ordinanza-Ingiunzione

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81 entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, l'interessato può fare pervenire al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione scritti difensivi e documenti e può richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Sindaco applicherà le vigenti disposizioni in materia di ordinanza – ingiunzione di pagamento.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è ammessa opposizione mediante ricorso al giudice ordinario territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 22 Legge n. 689/81). Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Laddove l'accertamento venisse ritenuto non fondato, il Sindaco emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 9 Sanzioni disciplinari.

Fermo restando le sanzioni pecuniarie, l'inosservanza dei divieti ed obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento costituisce per il personale dipendente comportamento rilevante sotto l'aspetto disciplinare.

Il procedimento disciplinare viene attivato, seguendo le prescrizioni procedurali e sostanziali di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali, quando l'infrazione commessa si configura come recidiva.

10 Allegati al Regolamento

Costituiscono parti integranti del presente Regolamento:

- il fac-simile di Cartello “ VIETATO FUMARE ” (Allegato “ A ”);
- il fac-simile di Verbale di Accertamento e Contestazione di violazione del divieto di fumo (Allegato “B”).

Art. 11 Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale richiamo e riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente Regolamento sostituisce, per ogni e conseguente effetto, il precedente approvato con la deliberazione n. 3458 del 06.10.2003.

Margherita H. el regolamento sul
<< divieto di fumo >>



LEGGE 11 NOVEMBRE 1975 N.584
LEGGE 16 GENNAIO 2003, N.3 - ART.51
e successive modificazioni e integrazioni.

VIETATO FUMARE

**I TRASGRESSORI AL DIVIETO SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA EURO 27,50 AD EURO 275,00**

**LA MISURA DELLA SANZIONE E' RADDOPPIATA QUALORA LA
VIOLAZIONE SIA COMMESSA IN PRESENZA DI UNA DONNA IN
EVIDENTE STATO DI GRAVIDANZA O IN PRESENZA DI LATTANTI O
BAMBINI FINO A 12 ANNI**

Soggetti ai quali spetta vigilare per l'osservanza del divieto :

Soggetti competenti all'accertamento delle infrazioni: UFFICIALI ED AGENTI DI
POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, GUARDIE
GIURATE ADIBITE ALLO SPECIFICO SERVIZIO

Allegato B al Regolamento sul « Divieto di Fumo »

VERBALE N. _____ DEL _____

di accertamento e contestazione di violazione del divieto di fumo
(Legge n. 584 dell'11.11.1975 e art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003 e ss.mm.ii.)
Violazione amministrativa Legge n. 689 del 24.11.1981

L'anno, il giorno del mese di, alle ore,
il sottoscritto, nella qualità di incaricato della vigilanza sull'osservanza del
divieto di fumo giusta nota prot. n. del, a firma del
....., nei locali del (indicare
il luogo dove è stata rilevata l'infrazione), siti in, via
....., n....., alla presenza di
..... (indicare eventuale testimone in sede di accertamento dell'infrazione, specificandone i dati anagrafici),
identificato mediante (indicare modalità di
identificazione), ha accertato che il Sig. nato a
..... il..... e residente in, via
....., n., identificato mediante
..... (indicare
modalità di identificazione), ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge n. 584 dell'11.11.1975 ed all'art.
51 della Legge n. 3 del 16.01.2003 e ss.mm. nonché le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Aziendale
approvato con la deliberazione n..... del, in quanto
.....
..... (descrivere l'infrazione accertata).

In relazione alla suddetta infrazione che:

- è stata immediatamente contestata ed il trasgressore ha dichiarato quanto segue:
.....
.....
 non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi:
....., si informa il trasgressore che per la violazione accertata è prevista una sanzione da € 27,50 ad € 275,00, che
viene raddoppiata qualora la violazione sia stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di
gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni di età.

La sanzione si applica nella misura minima di € 27,50 se il pagamento della stessa viene effettuato entro i primi
quindici giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della
violazione.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 il trasgressore ha facoltà di pagare, tra il 16° ed il 60° giorno dalla
contestazione immediata o, se questa non è stata possibile, dalla notifica degli estremi della violazione, la
sanzione amministrativa in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista dalla legge e
precisamente:

- €. 55,00 in quanto violazione semplice;
- €. 110,00 in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini finì ai 12 anni di età.

Laddove il pagamento non venga effettuato entro 60 giorni, si procederà al rapporto all'autorità competente come di seguito specificato.

La sanzione, oltre alle spese di notifica di €. , dovrà essere pagata mediante versamento sul c/c postale n. 302901, intestato a " Unicredit S.p.A. di Palermo – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana ", avendo cura di riportare nella causale del versamento il numero e la data del verbale di accertamento e contestazione della violazione nonché la seguente dicitura: capitolo 2301, capo 8: " sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 "; " sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 51 della Legge 16.12.2003, n. 3, come modificato dall'art. 1, commi 189 e 190, della Legge 30.12.2004, n. 311".

L'originale della ricevuta/attestazione di avvenuto versamento dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - U.O.C. Legale - via Pindemonte n. 88 – Palermo, onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente.

Qualora entro il termine di 60 giorni non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta l'U.O.C. Legale presenterà rapporto, con la prova della eseguita contestazione o notifica, al Sindaco del Comune del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81 entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, il trasgressore potrà fare pervenire al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione scritti difensivi e documenti e richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Sindaco applicherà le vigenti disposizioni in materia di ordinanza – ingiunzione di pagamento.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è ammessa opposizione mediante ricorso al giudice ordinario territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 22 Legge n. 689/81). Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Laddove l'accertamento venisse ritenuto non fondato, il Sindaco emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Il presente verbale è compilato e sottoscritto in quattro esemplari, uno dei quali:

- viene consegnato al trasgressore;
- non viene consegnato al trasgressore in quanto l'infrazione non è stata contestata immediatamente;
- non viene consegnato al trasgressore in quanto lo stesso rifiuta di riceverlo per i seguenti motivi:
.....
.....

Laddove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il presente verbale specificare di seguito i motivi:
.....
.....

Il trasgressore _____

La Persona presente _____

Il verbalizzante _____